

## **PRECISAZIONE**

A seguito della risposta al quesito n.4 alcune imprese hanno rilevato il fatto che la prescrizione contenuta nel bando di gara risulta poco chiara e si presta pertanto a differenti interpretazioni, anche contrarie a quella indicata dalla stazione appaltante nella sua risposta.

A riguardo si ritiene che le disposizioni contenute nei bandi di gara debbano in ogni caso essere interpretate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e della giurisprudenza. Nello specifico, in merito all'uso dello strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, l'Autorità Garante della Concorrenza, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e la giurisprudenza invitano alla limitazione della partecipazione in raggruppamento da parte di imprese potenzialmente in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici ed economici per poter partecipare alla gara, in quanto ciò potrebbe di fatto determinare effetti distorsivi della concorrenza, che, qualora ravvisabili, questa stazione appaltante si riserva di segnalare nelle dovute sedi.

Infatti la ratio dell'istituto è da individuarsi nella sua capacità di ampliare il novero dei partecipanti, abbattendo le barriere costituite dai requisiti dimensionali e tecnico- finanziari di volta in volta richiesti per la partecipazione alle gare e non quello di restringere la concorrenza.

Cuneo, 15 Luglio 2010